



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI

In persona del Giudice del lavoro dr. Elena GIUPPI,
all'udienza del 17 maggio 2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile n.479\2018 ,discussa alla medesima udienza,promossa da
rappresentata e difesa
dall'avv.Marco Casini con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Crema via Cesare Battisti
3.

Ricorrente

contro

INPS-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, e SCC SPA rappresentato e
difeso dall'avv. Mario Roberto Tarzia ,con elezione di domicilio in Lodi via Besana 4.

Resistente

Conclusioni:per il ricorrente come da ricorso introduttivo;per l'INPS come da memoria di costituzione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ricorrente ,con ricorso iscritto a ruolo in data 24 settembre 2018,
adiva il Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro ex art. 24 decreto
legislativo 26 febbraio 1999 n.46 in opposizione agli avvisi di addebito nr.
e formati entrambi in data 8
settembre 2018,rispettivamente dell'importo di € ed per contributi
asseritamente dovuti e non versati nei periodi aprile 2015-aprile 2016 e settembre
2015-aprile 2016, come da note di rettifica Inps da DM 10.

A fondamento della opposizione la ricorrente deduceva l'infondatezza della pretesa
dell'Inps.



Inps si costituiva chiedendo nel merito il rigetto della domanda.

La causa veniva istruita sulla documentazione prodotta dalle parti.

Alla udienza del 17 maggio 2019, sulla documentazione prodotta dalle parti, dopo la discussione, il giudice pronunciava dispositivo del quale dava lettura in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE .

I fatti che hanno dato causa alle pretese creditorie dell'Istituto non sono contestati e sono stati puntualmente ricostruiti dalle parti.

In particolare occorre premettere in diritto che la ricorrente ,in quanto Ente senza fini di lucro, ai sensi dell'articolo 7 della legge 252.974 e dell'articolo 23 bis della legge 33.980 può scegliere se beneficiare della esenzione CUAF e corrispondere al proprio personale un trattamento per carichi di famiglia non inferiore agli assegni nucleo familiare oppure se versare il contributo Cuaf e conseguentemente applicare ai propri dipendenti il trattamento di assegni nucleo familiare in conformità alle modalità di legge.

È pacifico in fatto che :

- a partire dal marzo 2015 la ricorrente, che in precedenza aveva optato per non versare il contributo CUAF, ha chiesto all'Inps di essere assoggettata a tale tipo di contribuzione e l' Istituto aveva accolto la domanda;
- che a partire dal marzo 2015 la società ha versato la contribuzione CUAF con aliquota contributiva pari al 4,27%;

- che in data 24 maggio 2016 la Fondazione ha richiesto di ritornare al precedente regime di esonero dal versamento del contributo CUAFF ai sensi dell'articolo 23 bis della legge 33/1980.

Oggetto del presente giudizio di opposizione agli avvisi di addebito sopra indicati è l'accertamento della debenza del credito contributivo vantato da Inps: l'Istituto infatti assume che la Fondazione sia tenuta ,per il periodo in cui è rimasta soggetta alla contribuzione Cuaf,al pagamento di un'aliquota maggiore di quella versata e risultante dai DM 10 (pari al 4,27% ed applicata a tutti gli enti salvo talune eccezioni). In particolare Inps ha richiesto le differenze contributive ritenendo applicabile l'aliquota del 9,39 % (si veda anche punto 30 della memoria di costituzione).

L'Istituto è onerato della allegazione e prova dei fatti costitutivi del proprio credito.

Tale onere assertivo e probatorio non è stato adempiuto.

L'Istituto ,infatti, fonda la pretesa iscritta a ruolo sulla circostanza che la contribuzione Cuaf ,nella percentuale del 9,39%,riguardi personale dipendente "optante"precedentemente inquadrato nella gestione dipendenti pubblici,che in quanto tale non avrebbe diritto alla riduzione del contributo Cuaf (si vedano punti 9,16,17 della memoria di costituzione).

L'Istituto , a sostegno della pretesa , richiama una normativa sulla esenzione dalla contribuzione che ,a sommo parere di chi scrive, è inconfidente atteso che nel caso in esame parte attrice non invoca l'esonero dalla contribuzione ma avendo



pagato la contribuzione secondo l'aliquota ordinaria, contesta la maggiorazione richiesta dall'Istituto.

Si aggiunga che la affermazione secondo la quale la maggiore contribuzione oggetto degli avvisi di addebito riguarderebbe personale "optante" precedentemente inquadrato nella gestione enti pubblici –di per sé oltremodo generica– non è in alcun modo supportata da riscontri obiettivi .

Per completezza occorre sottolineare che prima dell'emissione di note di rettifica a credito, l'Istituto aveva emesso 6 note di rettifica a credito della contribuzione ritenendo applicabile un'aliquota CUAUF del 3,59%(si vedano doc. 9 ricorrente). Il quadro normativo è sicuramente complesso e farraginoso e non è stato chiarito neppure in corso di causa.

Il giudice ritiene in conclusione che Inps non abbia specificato né le ragioni in diritto che sostengono la pretesa creditoria né abbia allegato i fatti posti a fondamento del credito: la domanda principale proposta nel ricorso deve essere accolta con conseguente annullamento degli avvisi di addebito oggetto di opposizione .

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede :



In accoglimento del ricorso promosso da [redacted]

Onlus contro Inps

accerta la insussistenza del credito contributivo di cui agli avvisi di addebito n.

[redacted] 000

Condanna Inps al pagamento delle spese di lite liquidate in € 6000,00 oltre spese generali Iva e Cpa.

Termine di 60 giorni per la motivazione.

Lodi, così deciso il 17 maggio 2019

Il Giudice

Dott.E.Giuppi

